

INFORMATIVA 6/2020

Decreto APRILE

Il decreto è stato pubblicato il 08/04/2020.

FISCO

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Per tutti i contribuenti che hanno un calo di fatturato del 33% rispetto allo stesso mese dello scorso anno .

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro sono rinviati i versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e sono rinviati i versamenti in scadenza nel mese di maggio 2020, qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese 2019

I tributi sospesi, potranno essere versati entro il 30 giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti (imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator) ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni precedenti che rinviavano tutti i versamenti di marzo e aprile al 31 maggio 2020 o in 5 rate senza sanzioni o interessi a partire da tale data.

Per le associazioni sportive il rinvio per questi mesi è fino al 30 giugno 2020 o in 5 rate senza sanzioni o interessi a partire da tale data.

SOSPENSIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO

Per i soggetti che hanno ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro è stata prevista la possibilità di richiedere ai committenti di non applicare le ritenute di acconto per i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio, ma le ritenute non operate dovranno essere versate dal professionista in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

RIMESSIONE IN TERMINI DEI VERSAMENTI

I versamenti che si sarebbero dovuti effettuare entro il 20 marzo scorso si considerano regolarmente effettuati senza necessità di applicare sanzioni o interessi se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

ACCONTI IRES IRAP IRPEF

E' stato deciso che nel caso si ricalcolino gli acconti delle imposte on il metodo previsionale non ci saranno sanzioni e interessi per insufficiente versamento, a condizione, però, che lo scostamento dell'importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%.

CREDITI D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE

La disciplina introdotta dal decreto-legge Cura Italia viene estesa anche alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti. L'ammontare del credito di imposta, si ricorda, è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI

CONSEGNA E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020

E' posticipato dal 30 marzo al 30 aprile il termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti e si sancisce la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile.

RITENUTE IN MATERIA DI APPALTI E FORNITURE

I certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall'art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020.

BENEFICI PRIMA CASA

Al fine di non far decadere dal beneficio del credito per il riacquisto della prima casa i soggetti potenzialmente interessati, i termini per il conteggio dei 12 o dei 18 mesi sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Da tale data torneranno a decorrere i conteggi.

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro, si dispone che il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Qualora l'importo complessivo da versare per il primo e secondo trimestre complessivamente resti inferiore a 250 euro il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE GARANTITI DALLO STATO

Viene rafforzato l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI. In sintesi, si prevede che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito, fino a 5 milioni di importo massimo garantito per imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Possono beneficiare delle garanzie della SACE, la società controllata dalla Cassa depositi e prestiti alla quale il Tesoro ha deciso di affidare la gestione post-Covid dell'emergenza, le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

L'impresa beneficiaria alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria e alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea.

L'ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.
-

il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca.

La percentuale massima di garanzia è pari al:

- **100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Le operazioni sono realizzate a un tasso agevolato e l'erogazione del finanziamento dovrà essere concesso automaticamente e senza valutazioni**
- 90% per tutte le altre operazioni (escluse quelle indicate al punto successivo), senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo. Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi. Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" e quelle

ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato.

- 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere.

È prevista una procedura "semplificata" per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro

La norma – in questa particolare situazione di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 – ha previsto la possibilità di comunicazioni semplificate volte ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte delle banche e degli intermediari finanziari, favorendo la conclusione dei contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità attualmente previste dal nostro ordinamento giuridico per la stipulazione dei contratti bancari.

Con la previsione in esame, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni tra banche e/o intermediari finanziari e clienti concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi (ad esempio, non necessariamente la PEC, ma la mera posta elettronica non certificata), evitando il rischio che i relativi contratti possano risultare poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.

È previsto poi che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

SOCIETA'

RIDUZIONE DEL CAPITALE

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Ciò per evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre prossimo, costringa gli amministratori a mettere in liquidazione imprese che sarebbero ancora performanti o, diversamente, li esponga alla responsabilità per gestione non conservativa.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Diversamente, a causa della situazione anomala determinatasi dopo questa data, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l'ottica della continuità aziendale. In modo analogo, la misura si applica anche ai bilanci chiusi entro quella data e non ancora approvati.

FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ciò al fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento, sebbene a titolo di capitale di credito e non di rischio.